



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n.28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione straordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Variante parziale n.7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ex articolo 17, comma 5, della L.R: 56/1977 e s.m.i. Approvazione del Progetto Definitivo.

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 19,00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco	SI	\\
2) Andreoletti Giovanni	Consigliere di maggioranza	SI	\\
3) Rosina Ambrogio	"	SI	\\
4) Battaglia Anna Maria	"	SI	\\
5) Gafforini Umberto	"	SI	\\
6) Bolognini Maria Carla	"	\\	SI
7) Notaro Rosario Giuseppe	"	SI	\\
8) Zanetti Cristina	"	SI	\\
9) Fossati Federico	Consigliere di minoranza	SI	\\
10) Fonio Claudia	"	SI	\\
11) Argirò Vincenzo	"	SI	\\

Assiste il Segretario Comunale Cirigliano dr.ssa Carmen il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Variante parziale n.7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ex articolo 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. Approvazione del Progetto Definitivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) approvato con DPGR n° 69-04069 del 09.02.1981;
- che nel corso degli anni sono state redatte le seguenti varianti:
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 90-07659 del 15.07.1991;
 - Piano Particolareggiato e Variante contestuale approvata con DGR n° 41-26818 del 26.07.1993;
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 59-44891 del 18.04.1995 (denominata Variante 1);
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 14-23834 del 11.02.1998 (denominata Variante 2);
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 10-12659 del 30.11.2009 (denominata Variante 3);
 - Variante parziale al PRG approvata con DCC n° 2 del 28.03.2011 (denominata Variante 4);
 - Variante parziale al PRG approvata con DCC n° 19 del 28.09.2012 (denominata Variante 5);
 - Variante parziale al PRG approvata con DDC n° 17 del 10.05.2016 (denominata Variante 6).
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2012 è stata approvata la correzione di errore materiale e la modificazione al singolo tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 17, comma 8°, lettera a) e lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i.

RICHIAMATA la determinazione n. 29 in data 17.02.21 con la quale è stato affidato l'incarico all'Architetto Claudio Grignaschi di Briona per la redazione della Variante 7, ai sensi dell'art. 17, comma 5, LR 56/77 s.m.i.

APPURATO CHE la presente Variante ricade a tutti gli effetti nella classificazione legislativa di "variante parziale" definita ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/7 e s.m.i. in quanto:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,50 mq/ab. nel rispetto dei valori minimi di cui alla succitata legge;
- non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,50 mq/ab. oltre i valori minimi previsti dalla succitata legge;
- è verificata l'esistenza delle condizioni di applicabilità di eventuale incremento della CIR, che però non viene contemplato negli effetti della Variante n. 7;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità delle aree per attività economiche;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico contenuta nel PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., né le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

APPURATO che la variante di che trattasi rispetta altresì i parametri di cui all'art. 17 comma 5 lettere

c), d), e) ed f) della L.R. 56/77 e s.m.i., con riferimento al complesso di tutte le varianti parziali precedentemente approvate e ad eventuali aumenti di volumetrie o superfici assentiti in deroga, come evidenziato nel seguente prospetto:

	Var. Strutt. N.3 DGR 10-12- 12659 del 30-11-2099	variazioni	V.P. N.4	variazioni	V.P. N.5	variazioni	V.P. N.6	variazioni	V.P. N.7
CIR	1.176 ab.	//	1.176 ab.	//	1.176 ab.	+ 34 ab.	1.210 ab.	//	1.210 ab.
Aree x l'istruzione Mq	8.900	//	8.900	//	8.900	//	8.900	//	8.900
Interesse comune Mq	43.750	//	43.750	//	43.750	//	43.750	//	43.750
Aree a parco, gioco, sport Mq	24.050	//	24.050	//	24.050	//	24.050	//	24.050
Aree a parcheggio Mq	27.760	//	27.760	//	27.760	//	27.760	+ 15	27.775
Totali mq	104.460	//	104.460	//	104.460	//	104.460	+ 15	104.475
Standard su CIR Mq/ab.	88,83	//	88,83	//	88,83	//	88,83	+ 0,01	88,84 (1)
Aree per attività economiche mq	125.053	//	125.053	+ 15.972 (2)	141.025	//	141.025	//	141.025

(1) per effetto dell'incremento di 15 mq. della dotazione complessiva delle aree a servizi

(2) incremento solo di superficie, ma indici edificatori contenuti entro i limiti ammessi

e pertanto la presente variante si configura come una variante PARZIALE, la cui adozione e successiva approvazione spettano al Consiglio Comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 1 bis dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- le modificazioni sono coerenti con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n.233-35836 del 03/10/2017, secondo le modalità previste dal Regolamento regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n.4/R;
- ai sensi dell'art.17 comma 5 lettera a), le aree oggetto di variante non sono state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica.

VISTO il comma 8. dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. che dispone che “fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. (omissis)

VISTO altresì il comma 9 che recita “Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di

un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.”

DATO ATTO, pertanto, che non rientrando la variante parziale di che trattasi tra i casi di esclusione automatica dal processo di valutazione ambientale strategica, per quanto sopra esposto e richiamato, si è proceduto nella fase di verifica di assoggettamento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 19.10.2021 con la quale, tra l'altro, si adottava il documento tecnico per la fase di verifica VAS comprensivo dei contenuti essenziali della variante parziale;

VISTA ed integralmente richiamata la “Relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale istituito ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale n.40/1998” con la quale l'OTC ha ritenuto, esaminate attentamente le osservazioni ed i relativi pareri favorevoli in modo condizionato, degli Enti competenti (Provincia di Novara Settore Pianificazione Territoriale Ufficio Pianificazione Risorse Idriche e VAS, Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est), tendenzialmente recepite, di escludere la Variante Parziale n. 7 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, condizionatamente al puntuale rispetto dei contenuti del Documento Tecnico Preliminare, nonché alle considerazioni e ai pareri pervenuti.

RICHIAMATA la determinazione n. 181 del 15.12.2021 con cui il Responsabile Unico del Procedimento (con le funzioni congiunte di “Autorità procedente” e “Autorità competente”), esaminate attentamente le osservazioni ed i relativi pareri degli Enti competenti, conformemente alla sopra citata “Relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale, determinava di escludere la Variante Parziale n. 7 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) condizionatamente al rispetto dei contenuti del Documento Tecnico Preliminare, nonché alle considerazioni e ai pareri pervenuti.

RICHIAMATA la deliberazione n.11 del 18.03.2022 con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della LR 56/77 s.m.i., il Progetto Preliminare della Variante n.7, parziale, al vigente PRGC, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

Relazione (Progetto Preliminare)

Tav. 2 - Previsioni di uso del suolo (1:1500)

DATO ATTO che, nel preambolo della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del Progetto Preliminare n.11 del 18.03.2022 e nell'allegata Relazione, per mero errore materiale, nell'elenco delle condizioni previste dal comma 5 dell'art.17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. è stato dichiarato che la variante “aumenta” la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab., mentre deve essere correttamente inteso che la variante in oggetto “non aumenta” la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab., avendo verificato che l'aumento è pari ad 0,01 mq/ab., così come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17/05/2022.

DATO ATTO che detta deliberazione n.11/2022, ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sozzago per 30 giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni e proposte nel pubblico interesse e che la stessa è stata trasmessa alla Provincia di Novara.

VISTO il Decreto n.92 del 06/07/2022 del Presidente della Provincia di Novara, pervenuto in data

08/07/2022 e protocollato al n.2513/2022.

VISTI ed esaminati gli elaborati di progetto definito della variante n.7, presentati dal tecnico urbanista incaricato, Arch. Claudio Grignaschi e protocollati in data 10.08.2022, al n.2837/2022, con i quali, tra l'altro, vengono recepite le indicazioni contenute nel succitato decreto presidenziale n.92 del 06/07/2022, così composti:

Variante 7– Progetto Definitivo – Relazione;

Variante 7– Progetto Definitivo – Tav. 2 - Previsioni di uso del suolo (1:1500).

UDITA la relazione del Sindaco.

VISTA la LR 56/77 s.m.i., in particolare l'art. 17, comma 5 e la Circolare PGR 5 agosto 1998 n. 12/PET al capitolo “Varianti parziali”;

VISTO il D.Lgs 152/2006 s.m.i, la DGR 09.06.2008, n. 12-8931 e la LR 40/98 s.m.i. in materia ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 58 della LR 56/77 s.m.i. dispone l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia a decorrere dalla data di deliberazione di adozione del Progetto Preliminare della Variante 7, parziale, del PRGC.

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n. 267.

VISTO l'art. 3 della legge 07.08.1990 n. 241.

ACQUISITO i pareri favorevoli sulla proposta espressi dal Responsabile del Servizio

CON 9 voti favorevoli ed un astenuto (Consigliere Argirò) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di dare atto che, a rettifica del preambolo della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del Progetto Preliminare n.11 del 18.03.2022 nell'elenco delle condizioni previste dal comma 5 dell'art.17 della LUR, per mero errore materiale, è stato dichiarato che la variante “aumenta” la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.

2) Di dare atto, pertanto, che la variante in oggetto deve essere correttamente intesa nel senso che “non aumenta” la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab., essendosi verificato che l'aumento è pari ad 0,01 mq/ab., così come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17/05/2022.

3) Di dare atto che la Variante in oggetto ricade a tutti gli effetti nella classificazione legislativa di “variante parziale” definita ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/7 e s.m.i. in quanto:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,50 mq/ab. nel rispetto dei valori minimi di cui alla succitata legge;

- non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,50 mq/ab. oltre i valori minimi previsti dalla succitata legge;
- è verificata l'esistenza delle condizioni di applicabilità di eventuale incremento della CIR, che però non viene contemplato negli effetti della Variante n. 7;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità delle aree per attività economiche;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico contenuta nel PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., né le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

4) Di dare atto che la variante di che trattasi rispetta altresì i parametri di cui all'art. 17 comma 5 lettere c), d), e) ed f) della L.R. 56/77 e s.m.i., con riferimento al complesso di tutte le varianti parziali precedentemente approvate e ad eventuali aumenti di volumetrie o superfici assentiti in deroga.

5) Di dare atto che:

- ai sensi del comma 1 bis dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- le modificazioni sono coerenti con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n.233-35836 del 03/10/2017, secondo le modalità previste dal Regolamento regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n.4/R;
- ai sensi dell'art.17 comma 5 lettera a), le aree oggetto di variante non sono state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica.

6) Di dare atto che la presente variante è stata esclusa dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) condizionatamente al rispetto dei contenuti del Documento Tecnico Preliminare, nonché alle considerazioni e ai pareri pervenuti e acquisiti agli atti.

7) Di approvare, ai sensi dell'art.17 comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. il Progetto Definitivo della Variante n.7, parziale, al vigente PRGC, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

Variante 7– Progetto Definitivo – Relazione;

Variante 7– Progetto Definitivo – Tav. 2 - Previsioni di uso del suolo (1:1500).

8) Di provvedere alla trasmissione per estratto della presente deliberazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai fini della sua efficacia.

9) Di trasmettere il presente atto, unitamente agli elaborati allegati, alla Provincia di Novara e alla Regione Piemonte entro dieci giorni dalla sua adozione.

10) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con 9 voti favorevoli ed un astenuto (Consigliere Argirò) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Zucco Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 24.10.2022

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale on line il 30.11.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

Data 30.11.2022

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Antichini Arch. Simona)

.....

Data 24.10.2022

Attesto che la presente deliberazione:

- ✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267.2000
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267.2000.

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 24.10.2022